

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 77

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 all'11 novembre 2024)

INDICE

MURELLI: sul passaggio da medici ospedalieri a professori universitari, con particolare riferimento all'Emilia-Romagna (4-00500)
(risp. BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*)

Pag. 1289

MURELLI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

nelle aziende ospedaliero-universitarie si ha contemporanea presenza di docenti universitari che svolgono funzioni assistenziali essenziali per la loro attività di ricerca e di didattica e di medici professionisti ospedalieri principalmente dedicati agli aspetti assistenziali;

l'università di Parma e l'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e di Piacenza, d'intesa, hanno individuato alcuni posti di dirigenza di strutture fino a quel momento di esclusivo interesse assistenziale, rilevandone l'ulteriore rilevanza per la didattica e la ricerca, e così l'ateneo ha bandito altrettanti posti di professore di seconda fascia;

con apposita convenzione l'azienda ospedaliera si è impegnata a garantire la copertura finanziaria dei posti stessi, ossia le risorse finanziarie. Espletati i concorsi locali, sono risultati vincitori gli stessi professionisti che occupavano già le stesse posizioni come ospedalieri e che erano già risultati idonei in precedenti selezioni universitarie nazionali di idoneità;

la norma che ha consentito questa procedura è contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, che nell'articolo 18, comma 3, sancisce che: "Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)". La norma prevede la possibilità di finanziare posti da parte delle aziende ospedaliere e l'esigenza di erogazione del sostegno finanziario alle università per 15 anni;

in Emilia-Romagna si ha motivo di pensare che il ricorso a questa norma sia particolarmente diffuso negli ultimi anni. Per Parma sembra che ci sia almeno una quindicina di medici professionisti ospedalieri che hanno seguito il percorso. Questi professionisti sarebbero diventati professori associati con ottenimento di idoneità nazionale, seguita da messa a bando di posto finanziato dall'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e successivo concorso bandito localmente dall'ateneo: si tratterebbe di passaggi da posi-

zioni ospedaliere esclusivamente a posizioni universitarie di professore associato, ma di nessun passaggio a professore ordinario;

fino ad oggi il costo dell'operazione ammonterebbe a circa un milione di euro e, se si interrompesse il pagamento dei compensi da parte dell'azienda ospedaliera, l'università di Parma si ritroverebbe questi professori come dipendenti universitari che, come tali, andrebbero pagati come tutti gli altri e si avvierebbe un contenzioso con la Regione;

considerato che:

nell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010 si ritiene sostanzialmente vincolante l'impegno dell'ente convenzionato a mantenere il trasferimento dei fondi promessi e di tale volontà si dovrebbe avere riscontro nelle convenzioni che vengono stipulate. Si riporta come esempio la clausola che l'università "La Sapienza" di Roma ha usato in una sua convenzione del 22 dicembre 2015, la quale all'articolo 6, rubricato "garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa", dispone che l'azienda ospedaliera "Sant'Andrea", a garanzia degli obblighi che assume con la convenzione, presenta adeguata garanzia fideiussoria bancaria ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, contenente la clausola "a prima richiesta";

tale clausola permette al beneficiario di ottenere in modo immediato e semplice, senza che il garante possa opporre eccezioni, il rimborso previsto nel caso in cui il contraente risultasse inadempiente;

al contrario, l'università di Parma nella convenzione proposta dal rettore e direttore generale al consiglio di amministrazione non richiede fideiussioni;

in virtù di tale convenzione, nel caso in cui l'azienda ospedaliera interrompa i pagamenti dei nuovi docenti associati, l'università potrà intimare il pagamento all'azienda, ma quest'ultima potrà smettere di pagarli e sarà tenuta ad intervenire l'università con le finanze statali, e in questo modo l'università di Parma non avrà risorse per assumere altri docenti in altre facoltà,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano di dover intervenire con apposito atto normativo al fine di rendere obbligatoria la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte delle aziende ospedaliere a garanzia del pagamento dei compensi dei professori universitari;

quanti professionisti medici operanti negli ospedali, negli ultimi due anni, siano diventati professori universitari in esito a regolare selezione delle università, con assunzione degli oneri da parte delle aziende ospedaliere regionali, previa convenzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010, quanti per ogni azienda ospedaliera e a quanto ammontino gli oneri per le singole aziende ospedaliere.

(4-00500)

(5 giugno 2023)

RISPOSTA. - Preliminarmente si evidenzia che l'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori o di ricercatori a tempo determinato in "*tenure track*" possono essere a carico totale di soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore. Attraverso tali convenzioni sono stati individuati il settore disciplinare e il profilo da reclutare. Sono inoltre quantificati gli oneri per i compensi di professori e ricercatori e ne viene definito il trasferimento dall'ente finanziatore all'università. Le convenzioni sono quindi inserite, da ciascun ateneo, annualmente, con riferimento all'anno precedente, sulla piattaforma "Proper", gestita da questo Ministero.

La normativa vigente non prevede l'obbligatorietà di garanzie fideiussorie a garanzia dei compensi per professori e ricercatori. In primo luogo perché la struttura dei pagamenti è rimessa alla convenzione stessa, dato che non è affatto da escludere che il costo quindicennale della posizione oggetto della convenzione venga versato all'ateneo in unica soluzione alla stipula. Inoltre, le garanzie a tutela dell'effettivo versamento sono individuate dall'ateneo interessato, in accordo con il soggetto finanziatore, nell'ambito dell'autonomia di cui ciascuna università gode e che, nel caso di convenzioni con altri soggetti pubblici, trova fondamento nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'addebito degli oneri derivanti dalla chiamata di professori o ricercatori ad altri soggetti è, altresì, una facoltà per gli atenei, che quindi possono valutare quali garanzie chiedere a fronte dell'interesse a stipulare convenzioni di vantaggio per l'università stessa.

Fermo restando ciò, si rappresenta che tali convenzioni concorrono alla definizione degli indicatori di spesa per il personale, ai sensi del de-

creto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, da cui discende il riparto annuale dei punti organico all'interno del sistema universitario. In tale ambito, vengono acquisite e validate da questo Ministero, concorrendo al miglioramento dell'indicatore di ciascun ateneo. Al fine di verificare che la copertura finanziaria sia effettiva e certa, la validazione delle convenzioni avviene solo in presenza di idonee garanzie di natura fideiussoria, come indicato nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8312 del 5 aprile 2013.

Inoltre, come precisato dal Ministero della salute e dalla competente Direzione generale delle professioni sanitarie, un atto normativo volto a incidere sulle convenzioni stipulate tra università e aziende ospedaliero-universitarie, prevedendo un inserimento obbligatorio di istituti contrattuali quali le garanzie fideiussorie bancarie o assicurative rischierebbe di non essere il veicolo più opportuno. Tali istituti per loro stessa natura sono infatti connotati dal carattere dell'accessorietà e sono, dunque, rimessi alla volontà delle parti (in questo caso atenei e aziende ospedaliero universitarie, che, si ricorda, sono enti dotati di personalità giuridica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica).

Si sottolinea, infine, che questo Ministero non ha conoscenza, tramite le proprie banche dati, se i vincitori di procedure pubbliche di chiamata di professori per gruppi scientifico-disciplinari di ambito medico, abbiano precedentemente lavorato in qualità di dirigenti medici, inquadrati nel contratto collettivo nazionale dell'area sanità, presso aziende ospedaliero-universitarie (siano esse convenzionate con l'ateneo o meno), posto che tale condizione non integra alcuna irregolarità. Sul punto occorre segnalare che alle procedure di chiamata può partecipare solo chi sia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, che garantisce un alto livello di competenze ed esperienza nel campo della ricerca.

Per quanto concerne le convenzioni in essere tra atenei e altri soggetti pubblici e privati, per l'assunzione degli oneri stipendiali di personale universitario, le stesse ammontano a 5.494 per il solo anno 2023.

Il Ministro dell'università e della ricerca

BERNINI

(11 novembre 2024)
